SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 novembre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Regione Campania

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Regione Toscana

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 settembre 2012.

Integrazione al decreto 3 agosto 2012 concernente l'istituzione del Comitato storico scientifico per il «Centenario della prima guerra mondiale».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012, recante l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, del Comitato storico scientifico per il «Centenario della prima guerra mondiale»;

Visto, in particolare l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012;

Considerati gli specifici compiti in materia di coordinamento della pianificazione, della preparazione e dell'organizzazione degli interventi connessi alle celebrazioni per il centesimo anniversario della Prima guerra mondiale, da svolgere a livello nazionale, comunitario ed internazionale;

Considerata l'opportunità di operare nella più stretta collaborazione con gli enti territoriali ed in raccordo con le amministrazioni regionali e locali;

Ritenuto opportuno che il «Comitato» sia integrato da ulteriori componenti;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato storico scientifico per il «Centenario della prima guerra mondiale», di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012, è integrato dai seguenti componenti:

Ministro per gli affari europei;

Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri.

Roma, 14 settembre 2012

Il Presidente: MONTI

12A11921

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 2012.

Sospensione del sig. Domenico Zambetti dalla carica di consigliere regionale e di assessore alla casa della regione Lombardia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano - Prot. n. 901/198805672 Gab. del 15 ottobre 2012, con la quale è stata comunicata l'emanazione, in data 26 settembre 2012, da parte del GIP del Tribunale di Milano, dell'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.) nei confronti del sig. Domenico Zambetti, Consigliere regionale e Assessore alla Casa della Regione Lombardia, per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 416-*ter* c.p., 110, 416-*bis* c.p., 110, 81 cpv., 319, 319-*bis* e 321 del codice penale;

Vista la medesima nota della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano - del 15 ottobre 2012, con la quale venivano inviati gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano relativi al fascicolo processuale proc. n. 73990/10 R.G. e proc. n. 14548/10 R.G. G.I.P. a carico del sig. Domenico Zambetti, Consigliere regionale e Assessore alla Casa della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*ter*, della citata legge n. 55/1990;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa in data 26 settembre 2012 dal GIP presso il Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 285 del codice di procedura penale, nei confronti del Consigliere regionale e Assessore alla Casa della Regione Lombardia sig. Domenico Zambetti, per i reati di cui agli articoli 416-*ter* c.p., 110, 416-*bis* c.p., 110, 81 cpv., 319, 319-*bis* e 321 del codice penale;

Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-*bis*, dispone la sospensione di diritto dalla carica di «presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale» quando è disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 285 del codice di procedura penale;

Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, è tuttora applicabile nei confronti non soltanto dei consiglieri regionali, ma altresì di tutti gli «amministratori regionali» come peraltro ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003;

Rilevato, pertanto, che dalla data del 26 settembre 2012 decorre la sospensione prevista dal suddetto art. 15, comma 4-*bis*, della legge n. 55/1990;
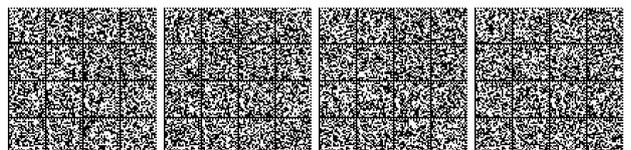
Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17020/2003;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 26 settembre 2012 è accertata la sospensione del sig. Domenico Zambetti dalla carica di Consigliere regionale e di Assessore alla Casa della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 26 ottobre 2012

Il Presidente: MONTI

12A11923

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 19 ottobre 2012.

Aumento del 10 % della Tabella dei diritti consolari allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, ai sensi dell'articolo 41-*bis* della legge 7 agosto 2012, n. 134.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sull'ordinamento e funzioni degli uffici consolari e, in particolare, l'art. 64 che prevede la riscossione dei diritti consolari per gli atti e gli importi tariffari indicati nella tabella allegata;

Visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti);

Visto l'art. 4, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, che ha rideterminato la tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese, e, in particolare, l'art. 41-*bis* con il quale viene disposto l'aumento nella misura del 10% della tariffa dei diritti consolari di cui all'art. 64 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, con destinazione dei connessi maggiori introiti all'effettuazione di interventi strutturali e informatici ed al potenziamento stagionale delle dotazioni di impiegati temporanei degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri di cui all'art. 153, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Considerato che, per effetto della rigida applicazione della predetta percentuale di aumento del 10%, larga parte degli importi dei diritti consolari risulta avere valori non interi, con cifre centesimali, e che tale circostanza aggrava il procedimento di riscossione, creando, nel contempo, difficoltà e disagi a carico dell'utenza che richiede i servizi consolari;

Considerato che, a norma dell'art. 64, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 71 del 2011, l'adeguamento degli importi tariffari dei diritti consolari è disposto con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Ravvisata la necessità di provvedere, per ragioni di efficacia e di semplificazione dell'azione amministrativa, ad arrotondare per difetto o per eccesso all'euro gli importi tariffari già superiori all'unità e oggetto dell'aumento del 10%, compensando in tal modo i relativi effetti complessivi;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli importi, aumentati nella misura del 10% a norma dell'art. 41-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari all'estero sono arrotondati all'euro, come indicato nella tabella di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto e che sostituisce la tabella allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2012

Il Ministro degli affari esteri
TERZI DI SANT'AGATA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

ALLEGATO *1*

TABELLA DEI DIRITTI CONSOLARI DA RISCUOTERSI

DAGLI UFFICI DIPLOMATICI E CONSOLARI (A) (1)

Sezione I
ATTI DI STATO CIVILE (2)

Art. 1	Estratti per copia integrale di atti di stato civile - Copie di atti e documenti inseriti nel volume degli allegati: per ogni foglio…………………………………………………………………..	.... € 7,00
Art. 2	a) Estratti per riassunto di atti di stato civile - Certificati e dichiarazioni d'ufficio concernenti lo stato civile (3): per ogni foglio…………………………………………………………………... b) Certificato di avvenuta pubblicazione di matrimonio diritto fisso………………………………………………………........................ c) Certificato di capacità matrimoniale o nulla osta ………………………………	...............................€ 5,00 .... € 5,00 .... € 5,00
Art. 3	Affissione dell'atto di pubblicazione di matrimonio: diritto fisso………………………………………………………………………	.... € 5,00
Art. 4	a) Certificato di cittadinanza: diritto fisso……………………………………………………………………… b) atto di rinuncia cittadinanza: diritto fisso………………………………………………………………………	.... € 9,00 .... € 34,00
Art. 5	Traduzione atti stato civile (4): in lingua italiana per ogni foglio……………………………….…………….......... in lingua non italiana per ogni foglio…………………………………………........	.... € 7,00 .... € 14,00
Art. 6	Copia di traduzione di atto di stato civile per ogni foglio…………………………………………………………………...	.... € 2,00
Art. 7	Legalizzazione atti di stato civile	.... € 9,00
Art. 8	Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione per ogni atto (5): …………………………………………………………….…......	.... € 9,00

Sezione II
ATTI NOTARILI

Art. 9	Vendita all'asta pubblica o in altra forma di beni immobili e beni mobili in genere- inclusi aeromobili, navi o galleggianti, carati di essi - Permuta, cessione di diritti e atti di liberalità - Costituzione di rendita, di usufrutto, uso o servitù, di enfiteusi: (6) ad valorem	.... 5,5‰ importo minimo € 110,00
Art. 10	Vendita all'asta pubblica di nave sommersa ed altri relitti della navigazione; provviste, attrezzi o arredi della nave, nel caso previsto dall'articolo 307 del codice della navigazione, o altri oggetti descritti nell'inventario della nave………	………..……….. gratuito
Art. 11	Locazione, cessione, proroga, modificazione o risoluzione di locazione - Contratti di società - Proroga, modificazione o scioglimento di società con liquidazione - Associazione in partecipazione - Atti di divisione o liquidazione di comunione - Convenzione di matrimonio a carattere patrimoniale - Transazione - Ricognizione di diritti - Mutuo - Apertura di credito - Cessione di credito - Fideiussione, pegno, ipoteca, costituiti con atto separato (7) (8): ad valorem……………………………………………………………………….	…………………… 5,5‰ Importo minimo € 110,00

Art. 12	Atto di quietanza e di liberazione: ad valorem……………………………………………………………………………	…………………… 5,5‰ Importo minimo € 55,00
Art. 13	Contratti di utilizzazione di nave, previsti dal libro III, titolo I, del Codice della navigazione - Concessione d'ipoteca su nave - Pegno su provviste, attrezzi o arredi della nave o sulle cose caricate, nelle ipotesi previste dal Codice della navigazione - Contratto di assicurazione marittima - Risoluzione totale o parziale dei contratti di utilizzazione di nave o di assicurazione marittima (9): ad valorem ……………………………………………………………………	..………………… 5,5‰
Art. 14	Scioglimento di società senza liquidazione – Compromesso (artt. 806 e seguenti Cod. proc. civ.): diritto fisso ……………………………………………………………………	…………………..€ 14,00
Art. 15	Atto di ricevimento o di revoca di testamento pubblico: a) per ogni atto……………………………………………………..................... b) per iscrizione dell'atto nel Registro Generale dei Testamenti …...................	………………… € 68,00 …………..…... € 14,00
Art. 16	Processo verbale di presentazione, ritiro o apertura e pubblicazione di testamento segreto. Processo verbale di deposito, ritiro o pubblicazione di testamento olografo: a) per ogni processo verbale a foglio…………………………………………... b) per iscrizione dell'atto nel Registro Generale dei Testamenti ………………...	………………… € 13,00 ..………………... € 3,00
Art. 17	Procura o mandato generale - Procura generale alle liti - Conferma, modificazione o revoca: per ogni atto………………………………………………………………………..	………………… € 57,00
Art. 18	Procura speciale - Mandato speciale con o senza rappresentanza (10) - Modificazione, revoca, rinunzia, ratifica o conferma: per ogni atto………………………………………………………………………..	…………………..€ 40,00
Art. 19	Atto di assenso o autorizzazione dei genitori o ascendenti a favore dei discendenti, o di un coniuge in favore dell'altro: per ogni atto o autorizzazione……………………………………………………..	…………………..€ 14,00
Art. 20	Protesto di cambiale o di altro titolo di credito: sino a € 520…………………………………………………………………...... oltre € 520…………………………………………………………………......	…………………..€ 14,00 …………………..€ 24,00
Art. 21	Consenso a cancellazione di ipoteca o a riduzione della somma per la quale è iscritta ipoteca - Consenso a liberazione parziale di beni da ipoteca o a frazionamento di ipoteca - Consenso a separazione di quote ipotecarie - Consenso a liberazione di cosa sottoposta a sequestro convenzionale - Ratifica o convalida di atto: per ogni atto………………………………………………………………………..	…………………..€ 20,00
Art. 22	Inventario: per la prima ora o frazione di ora …………………………………….............. per ogni ora o frazione di ora successiva…………………………………………... per ogni foglio (11)……………………………………………………………....	…………………..€ 55,00 …………………..€ 27,00 ……..……………€ 10,00
Art. 23	Processo verbale di deposito di scrittura privata o di qualsiasi altro atto o documento: per ogni foglio……………………………………………………………………...	………………… € 10,00
Art. 24	Autenticazione di sottoscrizione apposta a scrittura privata non avente contenuto patrimoniale: diritto fisso…………………………………………………………………………	………………… € 10,00
Art. 25	Copia integrale o per estratto di qualsiasi atto notarile: per ogni atto………………………………………………………………………..	……………….... € 11,00
Art. 26	Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione (12): per ogni foglio……………………………………………………………………...	……………….€ 20,00

Sezione III
PASSAPORTI (13), DOCUMENTI DI IDENTITÀ E VISTI

Art. 27	Passaporto. Il contributo da esigersi per il passaporto e la relativa tassa di concessione governativa, se dovuta, sono uguali a quelli previsti per il rilascio sul territorio nazionale (14).	
Art. 28	Carta d'identità. Il diritto fisso è uguale a quello da corrispondersi in territorio nazionale. (14).	
Art. 29	Diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto su passaporti ordinari e collettivi (15):	
	transito aeroportuale (tipo A)………………………………………………………...	..……………….. € 60,00
	transito (tipo C) ……………………..…………………………………………...	……..…………... € 60,00
	breve durata (1-90 giorni) (tipo C)……………..……………………………………..	......……………... € 60,00
	ingressi multipli, validità 1-5 anni (tipo C)…………………………………….......	...……………….… € 60,00
	validità territoriale limitata (tipi A e C)……………………...…………………..	...………………… € 60,00
	rilasciato in frontiera (tipi A e C)………………………………………………..	.....……………… € 60,00
	visto nazionale per soggiorni di lunga durata (tipo D)…………………………….	…... € 116,00 per persona (importo fissato dai singoli Stati membri) (16)

Sezione IV
ATTI IN MATERIA DI CONTROVERSIE, DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA E DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA

Art. 30	Processo verbale di conciliazione - Lodo arbitrale:	
	ad valorem …………………………………………………………………..	……………………. 1,1% Importo minimo € 165,00
Art. 31	Istanza al capo dell'ufficio consolare e provvedimenti da questo adottati nell'esercizio dei poteri spettanti ai giudici tutelari ed ai presidenti di tribunale (17):	
	per ogni istanza o provvedimento………………………………………………	……………………€ 9,00
Art. 32	Approvazione del conto finale relativo alla tutela:	
	sino a € 2.000	…………..…….. gratuito
	oltre € 2.000 …………………………………………………………............	…………………… 4,4‰
Art. 33	Nomina di perito, consulente tecnico, interprete:	
	per ogni atto di nomina………………………………………….……………	…………………..€ 20,00
Art. 34	Deposito di relazione di perizia, di consulenza tecnica o di dichiarazione di interprete :	
	ad valorem (18)…………………………………………………………………	..…......................... 1,1% Importo minimo € 165,00
Art. 35	Assistenza alle udienze, interrogatori, inchieste, ispezioni, esami eseguiti fuori ufficio, apposizione o rimozione di sigilli, sequestri, incanti od altri simili atti che si compiono davanti o con l'intervento dell'autorità giudiziaria locale ovvero di altre autorità estere, su richiesta degli interessati:	
	per la prima ora o frazione di ora ……………………….……………..................	………………..... € 36,00
	per ogni ora o frazione di ora successiva…………………………………………..	…………………. € 18,00
Art. 36	Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione:	
	per ogni atto…………………………………………………………………..	…………………. € 23,00
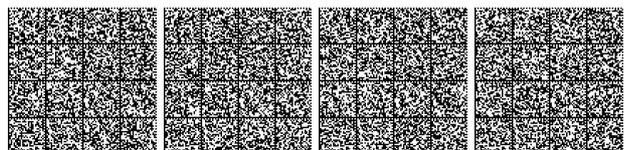
Sezione V
ATTI RELATIVI AD AMMINISTRAZIONE DI INTERESSI PRIVATI

Art. 37	Realizzo di attivo ereditario, recupero o riscossione di crediti, di somme di danaro o valori qualsiasi mediante l'opera esclusiva o il diretto appoggio dell'autorità diplomatica o consolare: scaglione : sino a € 258 .... da € 258 a € 2.580 .... oltre € 2.580	 .... € 5,00 .... 2,2% 4,4%
Art. 38	Deposito o custodia di somme di danaro o di ogni altra cosa, compreso l'atto di ritiro (19) (20): per somme di danaro.. per ogni altra cosa ad valorem (21)..	 .... 1,1% all'anno .... 1,1% all'anno

Sezione VI
ATTI RELATIVI ALLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

Art. 39	Spedizione di navi (22) (23) sino a 50 tonnellate di stazza netta.. da 51 tonnellate a 350 tonnellate di stazza netta.. da 351 tonnellate a 3.000 tonnellate di stazza netta.. da 3.001 tonnellate di stazza netta in su..	 .... gratuito .... gratuito .... gratuito .... gratuito
Art. 40	Vidimazione del manifesto di carico, o di altri documenti di bordo, di aeromobili immatricolati in Italia : per ogni vidimazione..	 .... € 10,00
Art. 41	Vidimazione del giornale di rotta di aeromobili italiani, ai soli fini della liquidazione di sovvenzioni statali:..	.... gratuito
Art. 42	Vidimazione dei documenti di bordo di aeromobili immatricolati all'estero e che devono fare scalo in Italia: per ogni vidimazione..	 .... € 33,00
Art. 43	Deposito e relativo processo verbale di atti di stato civile compilati a bordo di navi o riguardanti la scomparsa in mare - Deposito di inventario fatto a bordo di nave e degli oggetti ivi descritti:..	.... gratuito
Art. 44	Ricezione delle dichiarazioni fatte e dei documenti consegnati dai comandanti di aeromobili italiani relativi ad atti di stato civile formati durante la navigazione o ad eventi che possano importare conseguenze civili o penali avvenuti durante la navigazione (artt. 834 e seguenti del codice della navigazione):..	.... gratuito
Art. 45	Autorizzazione a caricare armi, munizioni da guerra, gas tossici e altre merci pericolose in genere, salvo che per uso della nave (art. 193 del codice della navigazione): per tonnellata metrica..	 .... € 10,00
Art. 46	Consegna all'autorità consolare di cose imbarcate il cui trasporto sia vietato da norme di polizia: diritto fisso..	 .... € 10,00
Art. 47	Autorizzazione al comandante della nave a contrarre obbligazioni per urgenti necessità della nave o del viaggio (artt. 307 e 315 del codice della navigazione): diritto fisso..	 .... € 10,00

Art. 48	Autorizzazione a vendere la nave in caso di assoluta innavigabilità della stessa (artt. 311 e 315 del codice della navigazione): sino a 50 tonnellate di stazza netta……………………………………………… da 51 tonnellate a 350 tonnellate di stazza netta…………………………………... da 351 tonnellate a 3.000 tonnellate di stazza netta……………………………….. da 3001 tonnellate di stazza netta in su……………………………………………	 …..……………… gratuito ...………………… € 9,00 …………………. € 17,00 …………………. € 34,00
Art. 49	Verbale di deposito della relazione del comandante (artt. 304 e 315 del codice della navigazione) con o senza assunzione di prove. Dichiarazione supposta avaria: sino a 50 tonnellate di stazza netta……………………………………………… da 51 tonnellate di stazza netta in su……………………………………………	 …..……………… gratuito ….. € 0,011 per tonnellata
Art. 50	Verbale di assunzione di prove: per ogni foglio………………………………………………………………...	 ……………..…… € 10,00
Art. 51	Annotazione della dichiarazione di esercente sul certificato di immatricolazione dell'aeromobile (art. 875 del codice della navigazione): diritto fisso…………………………………………………………………	 …………………. € 33,00
Art. 52	Ricezione delle richieste di pubblicità relative a navi o galleggianti, nonché ad aeromobili:……………………………………………………………………	 …………………. gratuito
Art. 53	Atti relativi ad assunzione di comandante non appartenente all'Unione Europea (artt. 294 e 886 del codice della navigazione): per ogni atto………………………………………………………………..	 …………………. € 55,00
Art. 54	Atti relativi ad assunzioni di personale marittimo o di volo (non appartenente all'Unione Europea (artt. 319, 742 e 898 del codice della navigazione): per ogni persona assunta…………………………………………………...	 ………………… € 10,00
Art. 55	Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione: (24) per ogni atto………………………………………………………………..	 ………………… € 10,00

Sezione VII
ATTI AMMINISTRATIVI

Art. 56	Vidimazione di contratti di lavoro: per ogni contratto…… …………………………………………………..	 …………………. € 10,00
Art. 57	Vidimazione di atto di chiamata ed atti similari per ogni vidimazione…………………………………………………............	 …………………... € 7,00
Art. 58	Certificato di esistenza in vita - o sua traduzione e legalizzazione quando rilasciato da autorità estere - per riscossione di pensioni a carico dello Stato o di enti pubblici o di beneficenza:……………………………………………..	 …………………. gratuito
Art. 59	Certificato di esistenza in vita - o sua traduzione e legalizzazione quando rilasciato da autorità estere - per riscossione di rendite o di somme (25): sino a € 250……………………………………………………………...... da € 250 a € 520………………………………………………………........... da € 520 a € 800………………………………………………………........... oltre € 800………………………………………………………………….....	 ………………… gratuito …………………... € 7,00 …………………. € 14,00 …………………. € 20,00
Art. 60	Rilascio o vidimazione di patente di sanità, vidimazione di manifesto o di qualsiasi altro documento di nave estera o di aeromobile estero: per ogni rilascio o vidimazione…………………………….……………	 …………………. € 68,00
Art. 61	Certificato di sanità per passeggeri: per ogni certificato……………………………………………………………	 …………………. € 20,00

Art. 62	Rilascio o vidimazione di certificato di sanità per merci: per ogni rilascio o vidimazione…………………….……………………………	 ………………… € 68,00
Art 63	Rilascio o vidimazione di certificato di origine, di destinazione o di sbarco: sino a € 800………………………………………………………………....... da € 800 a € 1.600... superiori a € 1.600………………………………………………………….....	 ………………… € 14,00 ………………… € 34,00 ………………… € 68,00
Art. 64	Vidimazione di documenti doganali (26): per ogni vidimazione…………………………………………….…………………	 ………………… € 68,00
Art 65	Attestazioni concernenti leggi e consuetudini vigenti in Italia o nello Stato di residenza: per ogni attestazione…………………………………………………………….	 ………………… € 55,00
Art. 66	Certificati, dichiarazioni, vidimazioni, pubblicazioni per affissione, ed ogni altro atto non enunciato nei precedenti articoli della presente sezione (27): per ogni atto…………………………………………………………………..	 ………………… € 34,00

Sezione VIII
ATTI DIVERSI DA QUELLI DI STATO CIVILE E NOTARILI , LEGALIZZAZIONI E TRADUZIONI

Art 67	Apposizione di sigilli e Processi verbali (28): per ogni foglio…………………………………………………………………...	 ………………… € 11,00
Art. 68	Decreti, certificati, notificazioni, affissioni ed autorizzazione (29): per ogni atto…………………………………………………………………..	 ………………… € 14,00
Art. 69	Legalizzazione di atti e firme per ogni legalizzazione………………………………………………………	 ………………… € 17,00
Art. 70	Traduzione di atti diversi dallo stato civile: in lingua italiana per ogni foglio…………………………….…………….......... in lingua non italiana per ogni foglio……………………………………........	 ………………… € 14,00 ………………… € 23,00
Art. 71	Copia integrale o per estratto degli atti di cui alle sezioni IV, VI e VIII per ogni foglio…………………………………………………………………...	 ...………………… € 7,00
Art. 72	Certificazione di conformità ad originale di traduzione non eseguita dall'ufficio consolare (4): in lingua italiana per ogni foglio…………………………….…………….......... in lingua non italiana per ogni foglio……………………………………........	 ...………………… € 9,00 ………………… € 14,00
Art. 73	Copia di qualunque altro atto o documento acquisibile in virtù del diritto di accesso di cui all'art. 25 Legge n. 241/1990	 …………. a foglio € 0,30

Sezione IX
DIRITTI DI URGENZA

Art .74	Diritti di urgenza per atti da rilasciare entro le 24 ore ……………………….........	………………… € 34,00

VISTO
IL MINISTRO
DEGLI AFFARI ESTERI
Firmato

VISTO
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E FINANZE
Firmato
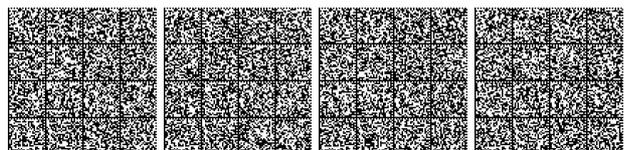
A) I tributi previsti a livello nazionale (imposta di bollo, tassa di concessione governativa) sono aggiuntivi a quanto previsto dalla presente tabella e regolati dalla disciplina prevista per il territorio italiano.
Resta fermo quanto stabilito dalla nota 14 in materia di vacatio all'estero per l'applicazione di nuovi importi di tasse di concessione governativa ed altri tributi.

(1) Per gli atti consolari tassati a foglio, questo è calcolato in ragione di 25 linee per facciata. Il foglio è di due facciate. Per ogni foglio cominciato è dovuto l'intero diritto.
(2) Gli originali degli atti di stato civile non danno luogo a percezioni di tassa.
(3) Certificato di stato libero
(4) La traduzione o la certificazione di conformità se fatte per uso trascrizione nei registri dello stato civile italiano sono gratuite.
(5) Situazione di famiglia, eccetera
(6) La tassa ad valorem del 5,5‰ si calcola:
per la permuta, sulla cosa permutata di maggiore valore;
per la rendita, sul cumulo di 20 annualità, se è perpetua; sul cumulo di 10 annualità, se è vitalizia od eccedente gli anni 10, sopra un capitale uguale alla rendita accumulata, se essa è costituita per 10 anni o meno ;
per 1'enfiteusi, sul cumulo di 20 annualità, se è perpetua;
sul cumulo delle annualità sino ad un massimo di 10, se è temporanea.
(7) La tassa ad valorem del 5,5‰ va calcolata:
per la locazione, sul valore delle pigioni dovute per la intera durata della locazione;
per i contratti di società, sul valore delle cose conferito in società, qualora si tratti di costituzione di società; sull'attivo lordo, qualora si tratti di trasformazione di società; sull'ammontare complessivo del capitale sociale e delle riserve delle società che si fondono, qualora si tratti di fusione; sull'ammontare del capitale sociale e delle riserve della società che viene incorporata, qualora la fusione avvenga mediante incorporazione;
per 1'associazione in partecipazione, sul valore dell'apporto;
per la divisione, sull'importo della massa da dividere o delle quote da separare;
per la liquidazione della comunione dei beni, sul valore delle cose poste in comunione;
per le transazioni, sul valore concordato dalle parti.
(8) Quando 1'atto contiene convenzioni distinte, la tassa del 5,5‰ è dovuta per ogni singola convenzione; se però trattasi di convenzioni che debbono considerarsi accessorie, la tassa è dovuta sulla convenzione che comporta la tassazione più elevata.
(9) La tassa ad valorem va calcolata sul valore del contratto non ancora eseguito o la cui esecuzione non ha più luogo per effetto della risoluzione.
(10) Quando il mandato sia relativo ad atti di stato civile il diritto è ridotto alla metà.
(11) In caso di tariffa oraria , non si applica la tassazione a foglio.
(12) Tra cui, atto rinuncia eredità, dichiarazione giurata, accettazione donazione.
(13) Non sono soggetti alle disposizioni della presente sezione i passaporti speciali nazionali e, a titolo di reciprocità, quelli diplomatici o di servizio stranieri. I documenti di viaggio di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono rilasciati gratuitamente.
(14) In caso di variazione dell'ammontare della tassa di concessione governativa e dell'imposta di bollo e del diritto fisso per la carta di identità, il nuovo importo del corrispondente diritto consolare è applicabile dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento che stabilisce la suddetta variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salvo che il provvedimento stesso stabilisca un termine più ampio per la sua entrata in vigore.
(15) Gli importi e le eventuali riduzioni ed esenzioni, valide per tutti gli Stati membri, sono stabiliti nel Codice Comunitario dei Visti (Reg. CE .n.810/2009).
(16) Le successive variazioni all'importo saranno determinate con decreto interministeriale.
(17) Decreto consolare di emancipazione, verbale di affidamento minore.
(18) Qualora non si abbia un contenuto economicamente valutabile, si applica la seguente tassa:per ogni foglio € 6,00. La tassa ad valorem dell'l,1 % deve essere riscossa una sola volta per gli atti che si riferiscono alla medesima procedura.
(19) Qualora si tratti di deposito o custodia di somme di danaro o di ogni altra cosa che abbia formato oggetto dell'attività dell'autorità diplomatica o consolare, prevista dall'art. 37 della presente tabella, non si fa luogo alla percezione della tassa stabilita nel presente articolo.
(20) Non dà luogo a percezione di tassa il deposito o la custodia di somme, valori o documenti, che avvenga in occasione di sinistro terrestre, marittimo od aereo.
(21) In caso di mancata dichiarazione del valore della cosa, l'autorità consolare determina il valore stesso in base agli elementi in suo possesso. Nel caso di impossibilità di fissazione del valore, questo è stabilito in € 1.000.
(22) Sotto questa denominazione sono compresi tutti o parte degli atti o delle operazioni che sono richiesti agli uffici consolari in occasione dell'arrivo o della partenza di una nave. Tali atti ed operazioni a titolo esemplificativo sono i seguenti:
visto sulla dichiarazione integrativa di partenza – previsto dall'art. 181 del codice della navigazione;
denuncia del comandante all'arrivo, prevista dall'art. 182 del codice della navigazione;
rapporto sullo stato sanitario;
vidimazione del giornale nautico e degli altri libri di bordo prescritti; visto sul ruolo di equipaggio e sulla licenza con menzione dell'imbarco, sbarco o diserzione di marinai e di altre persone addette al servizio della nave e della sostituzione

del comandante; aggiunta di fogli al ruolo ed ai registri di bordo; rilascio o surrogazione del giornale nautico, del ruolo e del passavanti provvisorio; convalida dei libri provvisori formati dal comandante della nave;
vidimazione e legalizzazione di manifesti di entrata o di uscita;
deposito e relativo processo verbale di ogni atto compilato dal comandante per causa di diserzione o di altri reati;
dichiarazione e certificato di semplice approdo, di approdo forzato, anche solo per scontare contumacia, e della loro durata;
rilascio di patente di sanità, eventuale vidimazione o rettificazione o sottoscrizione di questa o di altro analogo documento;
atto di deposito di cauzione di somme destinate alle spese di rimpatrio, di malattia, di sepoltura di marinai lasciati a terra, e delle loro paghe;
visto su certificati e vidimazione di atti relativi all'equipaggio;
copia od estratto del ruolo o d'altre carte di bordo, certificati richiesti dall'autorità locale, per concedere il caricamento, lo scaricamento o il permesso d'uscita della nave;
compilazione del manifesto di entrata o di uscita, quando richiesto, o d'una polizza di carico;
convenzione di arruolamento dell'equipaggio appartenente all'Unione Europea
sostituzione del comandante o padrone marittimo appartenente all'Unione Europea ed atti occorrenti per tale sostituzione;
processo verbale di visita ed ispezione nei casi contemplati dall'art. 165 del codice della navigazione e dall'art. 347 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
menzione dell'imbarco e sbarco di passeggeri;
visita sanitaria di una nave nei casi previsti dalle leggi e dal regolamento sul trasporto dei passeggeri, compresa la redazione dei relativi processi verbali;
indagini a seguito di denunzia, da parte del comandante, di avvenimenti straordinari (art. 182 del codice della navigazione).

(23) Atti gratuiti in esecuzione dell'art. J.2.1.1., aggiunto all'art. 5 dell'Annesso alla "Convenzione sulle facilitazioni del traffico marittimo internazionale", fatta a Londra il 9 aprile 1965, ratificata a seguito della Legge 8 maggio 1971, n. 831, come emendato con la Risoluzione FAL.3(21) adottata il 1° maggio 1992.
Le frazioni di tonnellate sono computate per intero se superano metà tonnellata; diversamente, non se ne tiene conto. La suddivisione per classi di tonnellate è mantenuta per soli fini statistici.
(24) Quali,a titolo esemplificativo, endorsement e certificati di sicurezza.
(25) Per le rendite, il diritto viene percepito in base all'ammontare annuo della rendita, per la riscossione di altre somme, in base all'ammontare delle medesime.
(26) Qualora il documento doganale sostituisca, agli effetti amministrativi, il certificato di origine, di destinazione o di sbarco, si applica la tariffa di cui all'art. 63. Qualora i documenti siano richiesti per l'introduzione in Italia di beni godenti franchigia, la vidimazione è gratuita.
(27) Quali a titolo esemplificativo : Attestato doganale, autenticazione di fotografia, temporanea importazione arma da fuoco, atto di adozione, attestato venatorio, passaporto mortuario, dichiarazione acquisto autovetture in Italia (EE = Escursionisti Esteri), conferma patenti di guida.
(28) Tra cui anche trasporto salme.
(29) Certificato di residenza, certificato di domicilio, certificato di buona condotta, atto di riconoscimento.

* **Estremi degli atti di modifica della "Tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari"** allegata al DPR 5.1.1967 n. 200
- Legge 2.5.1983 n. 185 (nuova Tariffa Consolare)
- D.I. del 2.5.1985 (aggiornamento)
- D.I. n. 038/4075 del 2.5.1987(aggiornamento)
- D.I. n. 038/3659 del 2.5.1989 (aggiornamento)
- D.I. n. 038/5781 del 2.5.1991(aggiornamento)
- D.I. n. 038/4389 del 2.5.1993 (aggiornamento)
- D.I. n. 038/4041 del 25.9.1997 (aggiornamento)
- D.I. n. 038/4040 del 25.9.1997 (aggiornamento ed inserimento visti Schengen)
- D.I. n. 642/1281 del 14.4.2000 (aggiornamento)
- D.I. n. 642/5697 del 21.12.2001 (cambio valuta di riferimento: Euro)
- D.I. n. 642/2691 del 15.9.2003 (modifica articolo 26: aumento a Euro 50 i visti nazionali; istituzione del criterio delle spese amministrative da corrispondersi per il trattamento della domanda di richiesta visto – handling fee)
- D.I. n. 642/2275 del 29.6.2004 (modifica articolo 26: accorpamento visti e aumento a Euro 35)
- D.I. n. 642/232 del 22.12.2006 (modifica articolo 26: aumento visti a Euro 60, aumento visti nazionali a Euro 75 in base al disposto della Legge finanziaria 2007 n. 296 del 27.12.2007, articolo 1, comma 1316 - differenziazione automatica di Euro 15 tra visti area Schengen e visti nazionali)
- D.I. n. 83 del 25.6.2007 (modifica articolo 25: inserimento carta d'identità).
- Ai sensi art.4, c.4 e 5 del Decreto legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 5.3.2010, n. 30, a decorrere dal 1 luglio 2010, l'importo di 75 euro di cui all'art.1, c.1315 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stato rideterminato in 90 euro, e a decorrere dal 1 luglio 2011, in euro 105.

12A11826
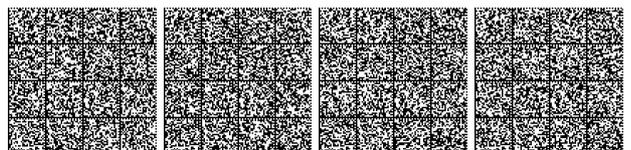
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 31 ottobre 2012.

Modifica alle disposizioni in materia di iscrizione nel casellario giudiziale, di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto 25 gennaio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA PENALE

Visto il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;

Visto il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia emanato in data 25 gennaio 2007, contenente le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (*G.U.* n. 32 dell'8 febbraio 2007);

Considerato che dal 2 maggio 2007, data di avvio in esercizio del nuovo Sistema informativo del casellario (SIC), l'alimentazione e l'aggiornamento della base informativa è assicurata, per via telematica, direttamente dagli uffici presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento, salva la competenza residuale degli uffici locali, ai sensi dell'articolo 18 del decreto 25 gennaio 2007;

Considerato che il comma 3, lett. *d)* del citato articolo 18 ha assegnato in via transitoria all'ufficio locale presso il Tribunale di Roma una competenza esclusiva in materia di iscrizione dei provvedimenti relativi a persone nate all'estero o delle quali non è stato possibile accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, tra i quali rilevano, in particolare, quelli delle autorità giudiziarie requirenti di cui alla lett. *c)* dello stesso articolo, già competenti per le persone nate in Italia o delle quali è accertato il luogo di nascita;

Considerato che tale specifica competenza ha comportato nel corso degli anni un sempre maggiore carico di lavoro per l'ufficio locale di Roma, ormai non più sostenibile, dovuto al progressivo e costante aumento dei provvedimenti giudiziari da eseguire a carico di soggetti stranieri;

Ritenuto che, dato il tempo trascorso dall'avvio in esercizio del nuovo SIC, la competenza all'iscrizione dei provvedimenti delle autorità giudiziarie requirenti può essere ora attribuita agli uffici locali presso il Tribunale coincidente con la sede dell'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento, in modo da operare una redistribuzione del carico di lavoro dall'ufficio locale di Roma agli altri uffici locali;

Ritenuto, pertanto, di dover eliminare dall'articolo 18, comma 3, lett. *d)* il riferimento alla lett. *c)* dello stesso articolo;

Considerato opportuno disporre che le nuove disposizioni si applichino dal 1° febbraio 2013, così da consentire al personale interessato di acquisire la necessaria competenza tecnica a provvedere;

Dispone:

Art. 1.

L'articolo 18 del decreto dirigenziale 25 gennaio 2007 è modificato come segue:

1. la lettera *d)* del comma 3 è sostituita dalla seguente: «*d)* nell'ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma, l'estratto del provvedimento da iscrivere sia trasmesso senza ritardo, anche avvalendosi di mezzi tecnici idonei, all'ufficio locale presso il Tribunale di Roma, per le persone nate all'estero o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato.».

2. Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3-*bis*: «3-*bis*. L'ufficio locale, competente per l'iscrizione dei provvedimenti di cui al comma 3, lettera *c)*, in sede di esecuzione di pene concorrenti, quando risulta necessario collegare sul SIC provvedimenti iscritti a carico di persone risultanti con generalità diverse ma riconducibili ad una stessa persona fisica, provvede ad effettuare le operazioni di replica attraverso l'utilizzo di un'apposita funzionalità resa disponibile sul sistema».

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal 1° febbraio 2013.

Roma, 31 ottobre 2012

Il direttore generale: FRUNZIO

12A11837

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Daleffe Giselle, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista l'istanza, in data 30 settembre 2003, con la quale la sig.ra Daleffe Giselle, nata il 27 dicembre 1975 a Campo Mourao (Brasile), cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Cirujano Dentista», rilasciato il 5 febbraio 1998 dalla «Pontificia Universidade Catolica do Paranà» di Curitiba (Brasile), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
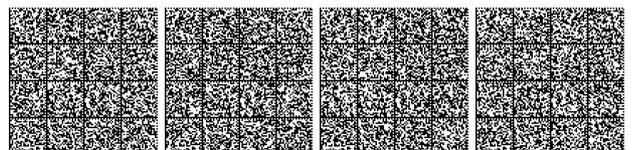
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese Terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Tenuto conto che nella riunione del 15 luglio 2004 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 12, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale nelle seguenti materie: endodonzia; protesi dentaria; medicina legale, parodontologia;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 20 febbraio e 1° ottobre 2012, a seguito della quale la sig.ra Daleffe Giselle è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo «Cirujano Dentista», rilasciato il 5 febbraio 1998 dalla «Pontificia Universidade Catolica do Paranà» di Curitiba (Brasile) alla sig.ra Daleffe Giselle, nata il 27 dicembre 1975 a Campo Mourao (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Daleffe Giselle è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A11827

DECRETO 24 ottobre 2012.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope. Inserimento nella Tabella I delle sostanze: Metossietamina, 4-Metilamfetamina, CP 47, 497, CP 47.497-omologo C8, 4-Fluoroamfetamina e 5,6-Metilendiossi-2-aminoindano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»;

Viste, in particolare, la tabella I del testo unico che indica le sostanze con forte potere tossicomanigeno e oggetto di abuso e la tabella II del testo unico, suddivisa in cinque sezioni, che indica le sostanze che hanno attività farmacologica e sono pertanto usate in terapia in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso;

Visto il comma 2 dell'art. 14 del testo unico che dispone: «Nelle tabelle I e II sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta esplicita eccezione»;

Considerato che la sostanza Metossietamina è un analogo N-etilderivato della ketamina, sostanza psicoattiva già inclusa nella tabella I del testo unico, con effetti psicoattivi di maggiore potenza rispetto della ketamina;

Vista la segnalazione del 14 marzo 2012 con cui il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Sistema Nazionale di Allerta Precoce e Risposta Rapida per le droghe, ha comunicato alcuni casi di intossicazione acuta correlati all'assunzione di Metossietamina e una serie di sequestri della sostanza in questione proveniente dall'Olanda e acquistata via internet;

Visto il parere tecnico-scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità, reso con nota del 17 aprile 2012, favorevole all'inserimento della Metossietamina nella tabella I del testo unico, in considerazione dei marcati effetti psicoattivi ketamino-simili della molecola e della stretta analogia in termini di struttura ed effetti con altre molecole psicoattive già sotto controllo per legge;
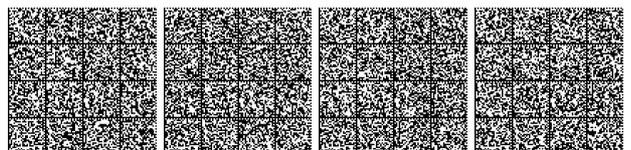
Considerato che la 4-metilamfetamina è un analogo metilato delle amfetamine con proprietà stimolanti, anoressizzanti e psichedeliche nell'uomo;

Vista la segnalazione del 25 ottobre 2011 con cui il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Sistema Nazionale di Allerta Precoce e Risposta Rapida per le droghe, ha comunicato 5 casi di decesso e 3 casi di intossicazione acuta correlati all'assunzione di 4-metilamfetamina verificatesi in Europa;

Visto il parere tecnico-scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità, reso con nota del 12 aprile 2012, favorevole all'inserimento della 4-metilamfetamina nella tabella I del testo unico in coerenza con altri anoressizzanti di tipo amfetaminico, in ragione dei segni di tossicità riscontrati nell'animale e degli effetti psichedelici prodotti nell'uomo e in considerazione delle gravi intossicazioni correlate all'assunzione della suddetta sostanza;

Considerato che il CP 47,497 e CP 47,497-omologo C8 hanno una struttura chimica correlata a quella del Delta-9-THC, sostanza psicoattiva già inclusa nella tabella I del testo unico, e che agiscono a livello dei recettori cannabinoidi con una maggiore potenza rispetto al Delta-9-THC;

Vista la segnalazione del 30 gennaio 2012 con cui il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Sistema nazionale di allerta precoce e risposta rapida per le droghe, ha comunicato che i cannabinoidi sintetici CP 47,497 e CP 47,497-omologo C8 sono stati individuati in polveri sequestrate nell'area di Milano e nell'area di Torino;

Visto il parere tecnico-scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità, reso con nota del 17 aprile 2012, favorevole all'inserimento delle suindicate sostanze nella tabella I del testo unico, in considerazione della tossicità di tali sostanze che le accomuna ad altre sostanze psicoattive già incluse nella tabella I del testo unico, e tenuto conto della disponibilità di tali sostanze anche nel territorio italiano;

Considerato che la 4-Fluoroamfetamina è un analogo della amfetamina, già inclusa nella tabella I del testo unico e che agisce come stimolante del sistema nervoso centrale;

Considerato che il 5,6-Metilendiossi-2-aminoindano è una fenetilamina strettamente correlata all'MDMA(Ecstasy), sostanza già inclusa nella tabella I del testo unico;

Vista la segnalazione del 27 aprile 2012 con cui il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Sistema Nazionale di Allerta Precoce e Risposta Rapida per le droghe, ha comunicato l'identificazione delle sostanze 4-Fluoroamfetamina e 5,6-Metilendiossi-2-aminoindano in polveri sequestrate nell'area di Torino e nell'area di Como;

Visto il parere tecnico-scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità, reso con nota 24 maggio 2012, favorevole all'inserimento delle sostanze 4-Fluoroamfetamina e 5,6-Metilendiossi-2-aminoindano nella tabella I del testo unico, tenuto conto dell'esistenza di un rischio concreto per la salute pubblica determinato dalla disponibilità di tali molecole attraverso il web;

Visti i pareri del Consiglio Superiore di Sanità, espressi nella seduta del 10 luglio 2012, favorevoli all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze: Metossietamina, 4-Metilamfetamina, CP 47,497, CP 47.497-omologo C8, 4-Fluoroamfetamina e 5,6-Metilendiossi-2-aminoindano;

Visto il parere del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, reso con nota del 26 luglio 2012, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze su indicate;

Considerato che tali sostanze risultano ampiamente disponibili attraverso la rete internet e quindi facilmente acquistabili anche nel territorio italiano e rappresentano pertanto un rischio concreto per la salute pubblica;

Ritenuto di dover procedere all'inserimento delle su indicate sostanze nella tabella I del testo unico a tutela della salute pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

Metossietamina, denominazione comune;

2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone, denominazione chimica;

MXE, MKET, altra denominazione;

4-Metilamfetamina, denominazione comune;

1-(4-metilfenil)propan-2-amina, denominazione chimica;

(4-MA), altra denominazione;

CP 47,497, denominazione comune;

(2-[(1R,3S)-3-idrossicicloesil]-5-(2-metilottan-2-il) fenolo, denominazione chimica;

CP 47.497-omologo C8, denominazione comune;

(2-[(1R,3S)-3-idrossicicloesil]-5-(2-metilnonan-2-il)fenolo, denominazione chimica;

Cannabicicloesanolo, altra denominazione;

4 Fluoroamfetamina, denominazione comune;

((RS)-1-(4-fluorofenil)propan-2-amina), denominazione chimica;

(4-FA), altra denominazione;

MDAI, denominazione comune;

5,6-Metilendiossi-2-aminoindano, denominazione chimica.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2012

Il Ministro della salute: BALDUZZI

12A11823

DECRETO 24 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Sylla Mame Absatou, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare l'articolo 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista l'istanza, corredata da relativa documentazione, con la quale la signora Sylla Mame Absatou nata a Dakar (Senegal) 7 gennaio 1987, cittadina senegalese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Diplôme d'Etat Sage - Femme», conseguito nel 2008 presso il Centro di Formazione degli operatori sanitari polivalenti - Sessione Ostetriche di Stato di Reubeus (Senegal) al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di Ostetrica;

Visto l'articolo 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza di Servizi prevista dall'articolo 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del giorno 29 settembre 2011;

Visto il decreto direttoriale in data 18 novembre 2011, trasmesso alla richiedente con la nota prot. n. DGRUPS/IV/i.5.h.a.7.1/0054074-P del 23 novembre 2011, che subordina il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario al superamento di una prova attitudinale nell'ambito dell'assistenza ostetrica, ginecologica e neonatale rispetto all'ordinamento didattico italiano per la professione di ostetrica;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata presso il Policlinico Umberto I - Clinica Ostetrica - dell'Università «La Sapienza» di Roma - Facoltà di Medicina e Odontoiatria, in data 26 settembre 2012, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 206/2007, a seguito della quale la signora Sylla Mame Absatou è risultata idonea;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diplôme d'Etat Sage - Femme», conseguito nel 2008 presso il Centro di Formazione degli operatori sanitari polivalenti - Sessione Ostetriche di Stato di Reubeus (Senegal) dalla signora Sylla Mame Absatou, nata a Dakar (Senegal) 7 gennaio 1987, cittadina senegalese, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale sanitaria di Ostetrica (D.M. n. 740/94).

Art. 2.

La signora Sylla Mame Absatou è autorizzata ad esercitare in Italia nel rispetto delle quote d'ingresso di cui al decreto legislativo n. 286/98 e successive modificazioni e integrazioni la professione sanitaria di Ostetrica (D.M. n. 740/94), previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

Art. 3.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11828

DECRETO 26 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Letona Paredes Miriam Alexandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE
UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Visto il proprio decreto dirigenziale trasmesso con nota prot. n. DGRUPS/IV/29158 in data 8 luglio 2008 con il quale è stato riconosciuto il titolo di «Licenciada en Enfermeria», conseguito in Perù nel 2001 dalla sig.ra Letona Paredes Miriam Alexandra, nata ad Arequipa (Perù) il giorno 21 dicembre 1977, ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Letona Paredes Miriam Alexandra abbia provveduto ad iscriversi all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra Letona Paredes Miriam Alexandra in data 25 settembre 2012;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

1. Il titolo di «Licenciada en Enfermeria» conseguito nell'anno 2001 rilasciato dalla «Universidad Catolica de Santa Maria» di Lima (Perù) alla sig.ra Letona Paredes Miriam Alexandra nata ad Arequipa (Perù) il giorno 21 dicembre 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Letona Paredes Miriam Alexandra è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2012

p. il direttore generale: BISIGNANI

12A11874

DECRETO 26 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Rojas Aguilar Silvia Anais, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rojas Aguilar Silvia Anais, nata a Cajamarca (Perù) il giorno 19 luglio 1986, ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell'anno 2011 presso l' Universidad San Pedro di Chimbote (Perù) dalla sig.ra Rojas Aguilar Silvia Anais, nata a Cajamarca (Perù) il giorno 19 luglio 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Rojas Aguilar Silvia Anais, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11875

DECRETO 26 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Payyappilly Koluvan Sonia Joy (alias Sonia *Joy)*, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Payyappilly Koluvan Sonia Joy, nata a Angamaly-Kerala (India) il giorno 24 aprile 1986, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India nell'anno 2006, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter* , del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Campania;

Rilevato che il predetto titolo professionale risulta rilasciato al nominativo Sonia Joy;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato Generale d'Italia a Mumbai in data 18 ottobre 2011 dalla quale si rileva che la sig.ra Payyappilly Koluvan Sonia Joy (alias Sonia *Joy)* ha conseguito in India il titolo di cui trattasi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2006 presso la «East-West School of Nursing» di Bangalore (India) dalla sig.ra Sonia Joy nata a Angamaly-Kerala (India) il giorno 24 aprile 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La richiedente, sig.ra Payyappilly Koluvan Sonia Joy (alias Sonia *Joy)*, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11876

DECRETO 30 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Obreja Maria Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Maria Gabriela, nata a Marasesti (Romania) il 21 gennaio 1978, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «George Emil Palade» di Constanta nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che il titolo di cui trattasi risulta rilasciato al nominativo Obreja Gabriela;

Visto il certificato di matrimonio prodotto dalla richiedente dal quale risulta che la stessa ha assunto il cognome Maria;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno — Ministero della sanità della Romania — in data 25 giugno 2012 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha

completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «George Emil Palade» di Constanta nell'anno 2010 dalla signora Obreja Gabriela, coniugata Maria nata a Marasesti (Romania) il 21 gennaio 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Maria Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11834

DECRETO 30 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Tatomir Rodica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Tatomir Rodica, nata a Calafat (Romania) il 6 maggio 1979, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asist. Med. Gen. Niv. 3 Avansat domeniul Sanatate si Asist. Pedagogica» conseguito in Romania presso il Collegio Tecnico «Ion Mincu» di Tg - Jiu nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno — Ministero della sanità della Romania — in data 23 maggio 2012 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asist. Med. Gen. Niv. 3 Avansat domeniul Sanatate si Asist. Pedagogica» conseguito in Romania presso il Collegio Tecnico «Ion Mincu» di Tg - Jiu nell'anno 2011 dalla signora Tatomir Rodica, nata a Calafat (Romania) il 6 maggio 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Tatomir Rodica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11835

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 25 luglio 2012.

Revisione dei diritti aeroportuali, di cui al decreto n. 391 dell'11 novembre 2011.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, che prevede, per il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile, il pagamento dei diritti di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili e del diritto di imbarco per i passeggeri;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui sono stati fissati i parametri sui quali articolare la determinazione dei livelli tariffari ed è stata assegnata al CIPE la competenza di individuarne i criteri attuativi;

Visto il decreto interministeriale del 14 novembre 2000, n. 140T, con cui sono stati aggiornati i diritti aeroportuali con i tassi di inflazione programmata previsti fino all'anno 2000;

Visto il comma 1 dell'art. 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha sostituito il comma 10 dell'art. 10 della predetta legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilendo che «la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, è determinata, per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

Visto il comma 2, dell'art. 11-*decies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha disposto quanto segue: «fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, secondo le modalità previste nel comma 10 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'art. 11-*nonies* del presente decreto, la misura dei diritti aeroportuali attualmente in vigore è ridotta in misura pari all'importo della riduzione dei canoni demaniali di cui al comma 1 del presente articolo. Detta misura è ulteriormente ridotta del 10% per i gestori che non adottano un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l'individuazione, per tutti i servizi offerti, dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascun singolo servizio»;

Vista la delibera CIPE n. 38 del 15 giugno 2007, registrata alla Corte dei conti il 10 settembre dello stesso anno, con la quale, in attuazione dell'art. 11-*nonies*, comma 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è stata approvata la «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva»;

Vista la sentenza n. 51/2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - prima serie speciale - n. 12 del 12 marzo 2008, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-*nonies* della legge n. 248/2005, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione della delibera CIPE, sia acquisito il parere della Conferenza unificata, nonché dell'art. 11-*undecies*, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui, con riferimento ai piani di intervento infrastrutturale, non prevede che sia acquisito il parere della regione interessata;

Vista la deliberazione CIPE n. 51 del 27 marzo 2008, registrata alla Corte dei conti il 21 maggio 2008, ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 65, con la quale il CIPE, nel dare attuazione alla sopra citata sentenza n. 51/2008 e, nel recepire la richiesta espressa dalla Conferenza unificata, ha modificato il documento tecnico di cui alla delibera n. 38/2007, segnatamente al punto 5.3 — *iter* di approvazione — secondo capoverso, eliminando la parola «meramente» e confermando il restante testo nella sua interezza;

Visto il paragrafo 5.1 del documento tecnico di cui alla deliberazione CIPE 38/2007 che assegna all'ENAC il compito di elaborare le «Linee guida» applicative della deliberazione medesima;

Visto il decreto 10 dicembre 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione delle suddette «Linee guida», registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 2009 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2009;

Considerato che per la piena attuazione dei contenuti delle predette delibere del CIPE occorre, ai sensi dell'art. 704, comma 4, del codice della navigazione, la previa stipula, per ciascun aeroporto, di un contratto di programma tra ENAC ed il gestore aeroportuale;

Visto l'art. 21-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge del 28 febbraio 2008, n. 31, che ha stabilito che «fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'art. 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso d'inflazione programmato»;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2008, n. 79, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 247 del 21 ottobre 2008, di aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2008;

Visto altresì, il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», ed in particolare, l'art. 28 — Diritti aeroportuali — che modifica il predetto art. 21-*bis* della legge n. 31/2008, prorogando al 31 dicembre 2009 il termine per «l'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato»;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 22 dicembre 2009, di aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2009;

Vista la deliberazione CIPE n. 96/2009 del 6 novembre 2009, registrata alla Corte dei conti il 2 luglio 2010, ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 317 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 13 luglio 2010), che ha modificato il documento tecnico intitolato «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva» di cui alla delibera CIPE n. 38/2007;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative ed in particolare l'art. 5, comma 6, laddove sono state apportate modificazioni alle disposizioni introdotte dall'art. 21-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dall'art. 28 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, prorogando al 31 dicembre 2010 il termine per «l'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato» e introducendo la limitazione della decadenza dell'aggiornamento dei diritti qualora non sia stata presentata, da parte delle società di gestione aeroportuale, completa istanza di stipula dei contratti di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010;

Visto altresì, il medesimo art. 5 laddove ha previsto al comma 7, la proroga al 31 dicembre 2010 dei termini di sospensione dell'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato a emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, prevedendo espressamente che, nell'ambito di applicazione dello stesso decreto-legge, è esclusa la regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;

Visto il decreto ministeriale n. 226 del 16 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2010, concernente la rideterminazione dei diritti aeroportuali per gli aeroporti di Parma e Trapani;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 dell'11 dicembre 2010, di aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2010;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 29 dicembre 2010), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (supplemento ordinario n. 53/L alla *Gazzetta Ufficiale*
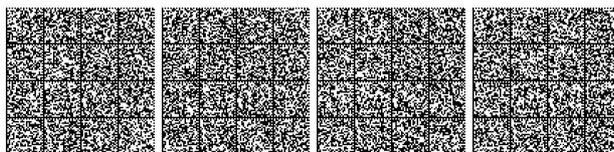
n. 47 del 26 febbraio 2011), recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, che ha fissato al 31 marzo 2011 la scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata al provvedimento, tra cui è presente il riferimento all'«art. 21-*bis*, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni»;

Visto il documento di decisione di finanza pubblica 2011-2013, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 29 settembre 2010, che ha fissato per l'anno 2011 il valore dell'inflazione programmata all'1,5%;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011, concernente ulteriore proroga relativa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011, con il quale sono stati prorogati al 31 dicembre 2011 i termini di cui alla tabella 1 allegata al provvedimento, tra cui è presente il riferimento all'«art. 21-*bis*, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modificazioni ...»;

Visto il decreto ministeriale n. 391 dell'11 novembre 2011, registrato alla Corte dei conti in data 20 aprile 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 2012), di aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2011;

Considerato che con il decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito nella legge n. 148 del 14 settembre 2011 è stata varata la «Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza - DEF 2011», recante una correzione fiscale aggiuntiva mirata a realizzare il pareggio di bilancio delle pubbliche amministrazioni, che ha modificato il tasso d'inflazione programmata per l'anno 2011 (2% invece di 1,5%);

Vista la nota prot. 2239 del 10 maggio 2012, con la quale la Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo, in ragione della modifica intervenuta, ha invitato l'ENAC a trasmettere la documentazione istruttoria propedeutica alla revisione dei livelli tariffari in questione;

Vista la nota prot. 0079078/DG dell'ENAC del 19 giugno 2012 e relativa tabella allegata, con cui l'ente ha trasmesso il ricalcalo della misura dei diritti aeroportuali *ex lege* n. 324/1976, per l'annualità 2011, in base al nuovo tasso d'inflazione programmato posto pari al 2%;

Considerato che l'ente, contestualmente, ha provveduto anche alla correzione della misura dei diritti aeroportuali relativi allo scalo di Bergamo che, nella precedente istruttoria di cui al decreto ministeriale n. 391/2011, era stata quantificata in misura inferiore rispetto a quanto, in realtà, spettante al gestore aeroportuale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 11-*decies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, la riduzione della misura dei diritti aeroportuali è la medesima di quella presa a base del decreto ministeriale n. 391 dell'11 novembre 2011, registrato alla Corte dei conti in data 20 aprile 2012;

Considerato che il presente decreto costituisce una rettifica del più volte citato decreto ministeriale n. 391/2011 per tener conto, nel caso dell'aeroporto di Bergamo di un mero errore di calcolo e nella totalità degli aeroporti considerati, della variazione del tasso di inflazione programmata intervenuto con il predetto decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito nella legge n. 148 del 2011;

Ritenuta la necessità di procedere all'aggiornamento dei livelli tariffari in argomento in ragione del nuovo tasso d'inflazione programmato (2%) e del mero errore di calcolo dei diritti relativi allo scalo di Bergamo;

Decreta:

Art. 1.

La misura dei diritti aeroportuali, di cui al decreto ministeriale n. 391 dell'11 novembre 2011 richiamato in premessa, è rettificata per tener conto della modifica del tasso inflazione programmata 2011 (2% invece di 1,5%), intervenuta a seguito della emanazione della «Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza - DEF 2011» nonché del mero errore di calcolo dei diritti relativi allo scalo di Bergamo.

Art. 2.

La nuova misura dei diritti aeroportuali, determinata sulla base dell'art. 1, è riportata, per ogni singolo aeroporto, nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto, e trova applicazione qualora sia stata presentata, da parte dei concessionari, completa istanza di stipula del contratto di programma entro il 31 dicembre 2011, ai sensi del sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 25 luglio 2012

Il vice Ministro: CIACCIA

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2012
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 13, foglio n. 278

Allegato 1							
	Diritti imbarco passeggeri		Diritti approdo e partenza				Diritti di sosta e ricovero
Aeroporti	UE	Extra UE	≤ 25 T Intra UE	oltre 25 T Intra UE	≤ 25 T Extra UE	oltre 25 T Extra UE	
Albenga	3,58	7,95	0,76	1,15	2,08	2,59	0,07
Alghero	3,69	7,65	0,81	1,23	2,00	2,49	0,07
Ancona	4,69	7,97	1,08	1,57	2,08	2,60	0,07
Asiago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Foggia	3,58	7,94	0,76	1,14	2,07	2,59	0,07
Taranto	3,72	8,25	0,79	1,19	2,15	2,69	0,08
Bergamo	5,08	7,72	1,47	1,93	2,02	2,52	0,07
Bolzano	5,05	8,32	1,30	1,75	2,17	2,71	0,08
Brescia	4,23	8,13	0,85	2,37	2,12	2,65	0,08
Cagliari	3,48	7,50	0,78	1,14	1,96	2,45	0,07
Catania	4,25	7,63	0,96	1,35	1,99	2,49	0,07
Crotone	3,14	6,97	0,67	1,01	1,82	2,27	0,07
Cuneo	3,87	7,93	0,81	1,45	2,07	2,59	0,07
Firenze	6,74	8,16	1,70	2,35	2,13	2,66	0,08
Forlì	6,59	8,16	1,09	1,73	2,13	2,66	0,08
Genova	4,89	7,97	1,17	1,60	2,08	2,60	0,07
Grosseto	6,88	8,33	1,15	2,53	2,17	2,71	0,08
Lamezia	4,14	7,70	0,88	1,36	2,01	2,51	0,07
Lucca Tassignano	2,48	5,47	0,53	0,79	1,44	1,79	0,05
Milano Linate	5,66	7,93	1,40	1,94	2,07	2,59	0,07
Milano Malpensa	5,95	7,86	1,55	2,04	2,05	2,56	0,07
Olbia	4,08	7,85	0,91	1,29	2,05	2,56	0,07
Oristano	2,82	6,26	0,60	0,90	1,63	2,04	0,06
Padova	3,01	6,69	0,64	0,96	1,75	2,18	0,06
Palermo	3,90	7,59	0,83	1,24	1,98	2,47	0,07
Parma	4,01	8,01	0,90	2,03	2,09	2,61	0,08
Perugia	4,31	8,19	0,84	2,67	2,14	2,67	0,08
Pescara	3,71	7,90	0,79	1,18	2,06	2,58	0,07
Reggio Calabria	3,10	6,88	0,70	1,00	1,80	2,24	0,06
Reggio Emilia	2,59	5,74	0,55	0,83	1,50	1,87	0,05
Rimini	8,05	8,30	1,71	2,70	2,17	2,70	0,08
Roma Ciampino	7,85	8,09	1,52	2,35	2,11	2,64	0,08
Roma Fiumicino	5,35	7,84	1,19	1,82	2,05	2,56	0,07
Salerno	3,07	6,81	0,65	0,98	1,78	2,22	0,06
Siena	3,86	7,09	0,88	1,25	1,85	2,31	0,07
Torino	5,61	8,00	1,53	1,79	2,09	2,61	0,08
Trapani	3,36	7,45	0,72	1,08	1,95	2,43	0,07
Treviso	8,15	8,18	2,14	2,67	2,14	2,67	0,08
Trieste	4,52	7,94	1,13	1,55	2,07	2,59	0,07
Venezia Lido	2,41	5,34	0,51	0,77	1,40	1,74	0,05
Venezia Tessera	6,68	8,02	1,64	2,09	2,09	2,61	0,08
Verona	5,90	8,05	1,23	1,67	2,10	2,62	0,08
Vicenza	5,36	7,13	1,04	1,42	1,86	2,33	0,07

12A11825

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 ottobre 2012.

Iscrizione di una varietà ortiva nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio del 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 21 dicembre 2011, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di specie ortiva indicata nel presente dispositivo;

Considerato che l'iscrizione della varietà era stata temporaneamente sospesa per l'espletamento di controlli tecnico-amministrativi della domanda d'iscrizione;

Ritenuto concluso positivamente il procedimento relativo alla richiesta di iscrizione avanzata dal costitutore della varietà suddetta;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, le varietà di specie ortive sotto elencate, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard» e la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Specie	Varietà	Codice SIAN	Lista registro	Responsabile conservazione in purezza
Cicoria	TT706	3255	A	T&T s.r.l. Agricola

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2012

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

12A11838

DECRETO 23 ottobre 2012.

Modifica del decreto 18 aprile 2012, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino» registrata con regolamento (CE) n. 148/2007 della Commissione del 15 febbraio 2007.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 18 aprile 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 108 del 10 maggio 2012 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino» registrata con regolamento (CE) n. 148/2007 della Commissione del 15 febbraio 2007;

Vista la nota del 5 ottobre 2012, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla suddetta domanda di modifica revisionata in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;
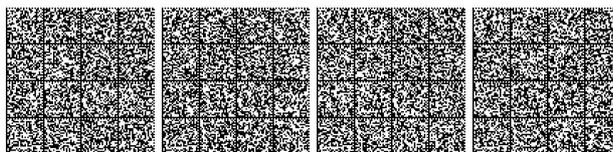
Decreta:

Articolo Unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 18 aprile 2012 alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino» registrata con regolamento (CE) n. 148/2007 della Commissione del 15 febbraio 2007, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2012

Il capo dipartimento: SERINO

12A11754

DECRETO 23 ottobre 2012.

Autorizzazione al «Laboratorio Gamma S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185 quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Vista la richiesta presentata in data 10 ottobre 2012 dal Laboratorio Gamma S.r.l., ubicato in Avellino, Via Brigata Avellino n. 55, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 settembre 2012 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza:

il Laboratorio Gamma S.r.l., ubicato in Avellino, Via Brigata Avellino n. 55, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il Responsabile del laboratorio è Vito Tavarone.

L'autorizzazione ha validità fino all'11 settembre 2016 data di scadenza dell'accreditamento.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il Laboratorio Gamma S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2012

Il capo dipartimento: SERINO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/Metodo
Acidità totale	OIV-MA-F-AS313-01 R2009
Acidità L-malico	OIV-MA-F-AS313-11 R2009

12A11755
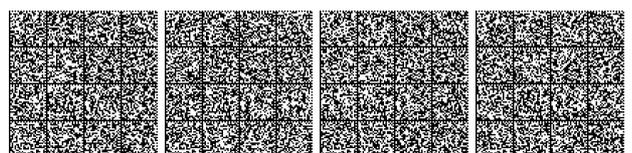
DECRETO 23 ottobre 2012.

Proroga della designazione della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo ad effettuare i controlli della denominazione di origine protetta «Tuscia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'articolo 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'articolo 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1623/05 del 4 ottobre 2005 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Tuscia»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'articolo 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 23 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 265 del 13 novembre 2009, con il quale la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Viterbo è stata designata ad effettuare i controlli della denominazione di origine protetta «Tuscia»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 23 ottobre 2009, data di emanazione del decreto di designazione in precedenza citato;

Considerato che non è ancora pervenuta la segnalazione da parte della Regione Lazio sulla conferma della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Viterbo o di un eventuale nuovo organismo di controllo, per l'effettuazione dei controlli della denominazione di origine protetta «Tuscia»;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Tuscia» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta designazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga della designazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 ottobre 2009, fino all'emanazione del decreto di rinnovo della designazione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Viterbo oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

La designazione della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Viterbo, con decreto 23 ottobre 2009, ad effettuare i controlli della denominazione di origine protetta «Tuscia», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1623/05 del 4 ottobre 2005, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo della desgnazione all'Ente Camerale stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Viterbo è obbligata al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 23 ottobre 2009.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 23 ottobre 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A11756

DECRETO 26 ottobre 2012.

Variazione della denominazione del laboratorio «A.R.U.S.I.A. – Laboratorio analisi Orvieto» autorizzato con decreto 14 ottobre 2010, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo in «Centro regionale servizi alla vitivinicoltura».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'articolo 185 quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 14 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 263 del 10 novembre 2010 con il quale al laboratorio «A.R.U.S.I.A. – Laboratorio analisi Orvieto» è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il laboratorio «A.R.U.S.I.A. – Laboratorio analisi Orvieto» ha variato la denominazione in «Centro regionale servizi alla vitivinicoltura»;

Ritenuto di dover riferire il rinnovo dell'autorizzazione concessa con il citato decreto 14 ottobre alla nuova denominazione del laboratorio;

Decreta:

Articolo unico

Il rinnovo dell'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, di cui al decreto 14 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 263 del 10 novembre 2010, al laboratorio «A.R.U.S.I.A. – Laboratorio analisi Orvieto», deve intendersi riferito al «Centro regionale servizi alla vitivinicoltura».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2012

Il capo dipartimento: SERINO

12A11836

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 ottobre 2012.

Integrazioni e modifiche al decreto 2 aprile 2012 recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, in particolare il titolo VIII – Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979, recante norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, modificato con decreti ministeriali 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo;

Visto il decreto direttoriale 2 aprile 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2012, recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2012 (di seguito: decreto direttoriale 2 aprile 2012);

Vista la richiesta della società SEI EPC ITALIA S.p.A. con cui si chiede di importare il prodotto esplodente «Euranfo 77» già riconosciuto idoneo all'impiego nelle attività estrattive, fabbricato in territorio nazionale dalla stessa società e da altre elencate in tabella 1;

Considerata la trasmissione della società SEI EPC ITALIA S.p.A. della certificazione CE dell'organismo notificato francese INERIS che attesta la società francese EPC-FRANCE, quale nuovo produttore del prodotto di cui all'art. 1, all'atto dell'esame CE del tipo previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;

Visto il versamento di euro 50,00 del canone di iscrizione per l'anno 2012 della società SEI EPC ITALIA S.p.A., relativamente al prodotto di cui alla tabella 1;

Viste le istanze della società NONEX S.r.l. intese ad ottenere il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive di 2 prodotti esplodenti di cui alla seguente tabella 2, fabbricati dalla società Nobleteq Arms and Ammunitions (PTY)", Ltd, Centurion (Sud Africa).

Vista la trasmissione della società NONEX S.r.l. della documentazione attestante per detti prodotti, l'avvenuta esecuzione delle prove da parte dell' organismo notificato inglese HSE, all'atto dell'esame CE del tipo previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;

Visto il pagamento di euro 100,00 della società NONEX S.r.l., relativamente ai prodotti di cui alla tabella 2;

Ritenuta opportuna l'emanazione di un provvedimento che integri e modifichi il decreto direttoriale 2 aprile 2012.

Decreta:

Art. 1.

Prodotto intestato alla società SEI EPC ITALIA S.p.A.

1. Il prodotto di cui alla successiva tabella 1, già riconosciuto idoneo all'impiego nelle attività estrattive, viene fabbricato dalla società EPC-FRANCE (codice società *EPC)*, nello stabilimento di Saint-Martin-De-Crau-Francia;

2. La società SEI EPC ITALIA S.p.A. (codice società *SEI)* è aggiunta come importatrice del prodotto di cui al comma 1 nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive come indicato nella seguente tabella 1:
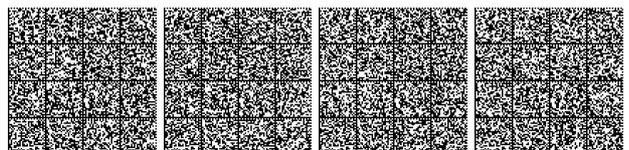
Tabella 1

Deno-mina-zione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato	note
Euranfo 77	1Ab 0194	SEI, RWM, UEI, SAB, PRA, FRE, EPC (import. SEI)	

Art. 2.

Prodotti intestati alla società NONEX S.r.l.

1. I prodotti di cui alla seguente tabella 2, fabbricati dalla Nobleteq Arms and Ammunitions (PTY), Ltd, Centurion-Sud Africa (a cui è attribuito il codice società: *NAA)* ed intestati alla NONEX S.r.l. (codice società: *NNX)*, sono riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

2. I prodotti di cui al comma 1 sono iscritti nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, nelle sezioni e con i codici del Ministero dello Sviluppo Economico (MAP) indicati nella seguente tabella:

Tabella 2

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato	note
Green Break Technology Safety Cartridge	1Ab 0285	NAA (import. NNX)	
Green Break Technology Auxiliary Cartridge	1Ab 0286	NAA (import. NNX)	1[1]

(Nota 1 Da utilizzarsi esclusivamente con la cartuccia Green Break Technology Safety Cartridge Codice MAP 1Ab 0285).

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 23 ottobre 2012

Il direttore generale: TERLIZZESE

12A11824

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 29 ottobre 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Venezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO E TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota del 15 ottobre 2012, prot. n. 6793, del direttore dell'Ufficio provinciale del territorio di Venezia, con la quale si comunica il mancato funzionamento, dalle ore 7,00 del giorno 8 ottobre 2012 alle ore 8,00 del giorno 11 ottobre 2012, dei Servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Venezia;

Accertato che il mancato funzionamento dei predetti Servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Venezia è da attribuirsi a sostituzione del server censuario;

Vista la nota del Garante del contribuente per il Veneto del 25 ottobre 2012, prot. n. 806/2012;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dei Servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Venezia dalle ore 7,00 del giorno 8 ottobre 2012 alle ore 8,00 del giorno 11 ottobre 2012.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 29 ottobre 2012

Il direttore regionale: SELLERI

12A11919

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Comunicato relativo alla delibera 84/2012 concernente il «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Linea C della metropolitana di Roma. Tracciato fondamentale da T2 a T7 (Clodio/Mazzini - Monte Compatri/Pantano). Varianti e modifiche del quadro economico».

Si comunica che, per mero errore materiale, la delibera CIPE n. 84/2012 dell'11 luglio 2012 riguardante «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Linea C della Metropolitana di Roma. Tracciato fondamentale da T2 a T7 (Clodio/Mazzini - Monte Compatri/Pantano). Varianti e modifiche del quadro economico» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2012, priva dell'allegato 1, facente parte integrante della stessa, qui di seguito riportato:

«ALLEGATO 1

Variante relativa all'utilizzo delle terre da scavo delle tratte T4 - T5 e T6A comprese nel tracciato fondamentale da T2 a T7 (Clodio/Mazzini - Monte Compatri/Pantano) della linea C della Metropolitana di Roma

PRESCRIZIONI

1. Il nuovo prezzo NP.C 368 a "compenso e trasporto a discarica autorizzata, posta alla distanza massima di 35 km dal cantiere delle terre provenienti dalle attività di scavo delle gallerie con scudo meccanizzato TBM" compensa ogni maggior onere derivante dalla classificazione di tali terre con il codice CER 01.05.99 e pertanto deve essere applicato anche per la T3 considerato che la discarica e stata dimensionata per accogliere anche le terre di scavo della citata tratta senza che possa derivarne alcun ulteriore onere;

2. Il nuovo prezzo NP.C 224 a "sovrapprezzo per trasporto smaltimento in discarica, per rifiuti non pericolosi" applicabile fino ad una distanza massima di 200 km dal cantiere, deve essere adeguato con la previsione del limite minimo di applicabilità di 180 km dal cantiere (applicabile per distanze dal cantiere, da 180 a 200 *km)*, considerato che l'analisi prezzo è stata effettuata valutando il compenso per la distanza fino a 180 km: (distanza della discarica idonea più vicina), e in futuro, qualora si individuassero discariche più vicine al cantiere, il prezzo dovrà essere rideterminato;

3. Il nuovo prezzo NP.C 203 a "compenso per la realizzazione di un'area dedicata (presso imbocco TBM Giardinetti) ad accogliere temporaneamente le terre" analizza e quantifica opere ed oneri per la movimentazione e lo stoccaggio delle terre di scavo con TBM nelle more della classificazione delle stesse e della definizione della discarica che si è protratta nel tempo in modo indefinito, sostanzialmente si tratta di opere ed in particolare di attività non programmabili in relazione all'entità delle stesse e quindi difficilmente riconducibili in analisi ad una squadra tipo; pertanto è opportuno che vengano trattate come lavori ed attività in economia sulla base dei mezzi d'opera, dei materiali e del personale effettivamente impiegato, detraendo l'onere per attività di movimentazione che l'appaltatore avrebbe dovuto in ogni caso sostenere per la movimentazione delle terre prima dell'invio in discarica a prescindere dalla tipologia di classificazione delle stesse;

4. Il nuovo prezzo NP.C 201 a "compenso per la realizzazione di un'area dedicata (presso imbocco TBM Malatesta)" sembra riconducibile essenzialmente ad una attività di normale movimentazione terre prima dell'invio in discarica, e quindi già compensate contrattualmente; nel caso ci fossero ulteriori e diversi oneri riconducibili a stoccaggio o altro dovranno essere quantificati in economia come la precedente voce;

5. Pertanto si ritiene che possa essere ritenuto ammissibile l'importo relativo alla voce NP.C 368 a, mentre gli importi relativi agli altri tre nuovi prezzi possono essere tenuti nel quadro economico come limite massimo di spesa ed i relativi oneri devono essere quantificati e liquidati sulla base delle considerazioni ed indicazioni precedentemente esposte.».

12A11922

REGIONE CAMPANIA

Autorizzazione alla Società Ferrarelle S.p.a. all'utilizzo della nuova linea (PET5) per il confezionamento dell'acqua «Ferrarelle-Santagata-Natia».

La Società Ferrarelle S.p.A., con decreto n. 13 del 17 giugno 2008 dell'A.G.C. 15 settore 12 della Regione Campania, è stata autorizzata, per il confezionamento delle acque minerali «Ferrarelle-Santagata-Natia», all'utilizzo di una nuova linea (PET5) per contenitori in PET.

12A11839

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 16 ottobre 2012.

Il testo integrale della delibera dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del 16 ottobre 2012 recante «Variazioni dell'iscrizione all'Albo» è consultabile al seguente indirizzo: http://www.albogestoririfiuti.it/

12A11840

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 30 ottobre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2962
Yen	103,00
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,022
Corona danese	7,4597
Lira Sterlina	0,80620
Fiorino ungherese	284,58
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Zloty polacco	4,1305
Nuovo leu romeno	4,5403
Corona svedese	8,6155
Franco svizzero	1,2085
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4380
Kuna croata	7,5295
Rublo russo	40,6450
Lira turca	2,3307
Dollaro australiano	1,2489
Real brasiliano	2,6334
Dollaro canadese	1,2961
Yuan cinese	8,0884
Dollaro di Hong Kong	10,0457
Rupia indonesiana	12463,11
Shekel israeliano	5,0459
Rupia indiana	69,9510
Won sudcoreano	1414,71
Peso messicano	16,9152
Ringgit malese	3,9560
Dollaro neozelandese	1,5765
Peso filippino	53,384
Dollaro di Singapore	1,5808
Baht tailandese	39,780
Rand sudafricano	11,1852

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A12149

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 31 ottobre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2993
Yen	103,78
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,064
Corona danese	7,4598
Lira Sterlina	0,80645
Fiorino ungherese	284,05
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Zloty polacco	4,1390
Nuovo leu romeno	4,5420
Corona svedese	8,6000
Franco svizzero	1,2076
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3855
Kuna croata	7,5270
Rublo russo	40,7049
Lira turca	2,3312
Dollaro australiano	1,2528
Real brasiliano	2,6389
Dollaro canadese	1,3005
Yuan cinese	8,1041
Dollaro di Hong Kong	10,0697
Rupia indonesiana	12481,56
Shekel israeliano	5,0403
Rupia indiana	69,9200
Won sudcoreano	1417,18
Peso messicano	16,9685
Ringgit malese	3,9597
Dollaro neozelandese	1,5810
Peso filippino	53,527
Dollaro di Singapore	1,5853
Baht tailandese	39,876
Rand sudafricano	11,2692

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A12150

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 1° novembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2975
Yen	103,82
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,226
Corona danese	7,4597
Lira Sterlina	0,80315
Fiorino ungherese	282,22
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Zloty polacco	4,1270
Nuovo leu romeno	4,5340
Corona svedese	8,6398
Franco svizzero	1,2072
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3705
Kuna croata	7,5230
Rublo russo	40,6714
Lira turca	2,3251
Dollaro australiano	1,2491
Real brasiliano	2,6352
Dollaro canadese	1,2969
Yuan cinese	8,0970
Dollaro di Hong Kong	10,0557
Rupia indonesiana	12485,32
Shekel israeliano	5,0227
Rupia indiana	69,6820
Won sudcoreano	1416,07
Peso messicano	16,9402
Ringgit malese	3,9600
Dollaro neozelandese	1,5685
Peso filippino	53,487
Dollaro di Singapore	1,5830
Baht tailandese	39,846
Rand sudafricano	11,2351

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A12151

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 2 novembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2850
Yen	103,55
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,232
Corona danese	7,4596
Lira Sterlina	0,80160
Fiorino ungherese	281,42
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Zloty polacco	4,1088
Nuovo leu romeno	4,5275
Corona svedese	8,5955
Franco svizzero	1,2073
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3305
Kuna croata	7,5295
Rublo russo	40,3150
Lira turca	2,2975
Dollaro australiano	1,2374
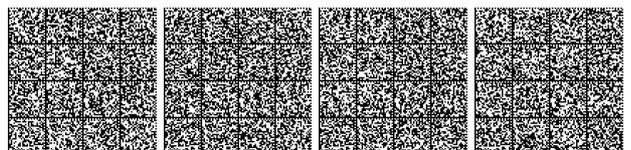
Real brasiliano	2,6106
Dollaro canadese	1,2783
Yuan cinese	8,0205
Dollaro di Hong Kong	9,9589
Rupia indonesiana	12368,10
Shekel israeliano	4,9919
Rupia indiana	69,1470
Won sudcoreano	1402,58
Peso messicano	16,6645
Ringgit malese	3,9237
Dollaro neozelandese	1,5533
Peso filippino	52,897
Dollaro di Singapore	1,5707
Baht tailandese	39,514
Rand sudafricano	11,1572

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A12152

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 5 novembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2777
Yen	102,60
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,234
Corona danese	7,4589
Lira Sterlina	0,79990
Fiorino ungherese	282,58
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Zloty polacco	4,1226
Nuovo leu romeno	4,5240
Corona svedese	8,5690
Franco svizzero	1,2063
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3425
Kuna croata	7,5250
Rublo russo	40,4824
Lira turca	2,2793
Dollaro australiano	1,2338
Real brasiliano	2,5999
Dollaro canadese	1,2732
Yuan cinese	7,9820
Dollaro di Hong Kong	9,9024
Rupia indonesiana	12297,67
Shekel israeliano	4,9885
Rupia indiana	69,7720
Won sudcoreano	1396,33
Peso messicano	16,6796
Ringgit malese	3,9142
Dollaro neozelandese	1,5515
Peso filippino	52,748
Dollaro di Singapore	1,5659
Baht tailandese	39,379
Rand sudafricano	11,1668

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A12153

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Confraternita del SS. Sacramento, in Fratte Rosa.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 ottobre 2012, viene soppressa la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Fratte Rosa (PU) .

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di San Giorgio, con sede in Fratte Rosa (PU).

12A11841

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 111 del 12 ottobre 2012

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5 legge 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con DPCM del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 111 del 12 ottobre 2012 ha approvato quanto segue: "OPCM 3974/2011-OPGR 3/2012 - Interventi: "R2-06 Mulazzo capoluogo: sistemazione, consolidamento e ripristino della rete idrografica e della viabilità a seguito degli eventi del 25 ottobre 2011 - lotto 1" e R2-07 "Mulazzo capoluogo: sistemazione, consolidamento e ripristino della rete idrografica e della viabilità a seguito degli eventi del 25 ottobre 2011 - lotto 2" nel Comune di Mulazzo. Affidamento analisi archeologica dei carotaggi.

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link "atti del presidente" e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 56 del 22 ottobre 2012 - Parte prima.

12A11842

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-264) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
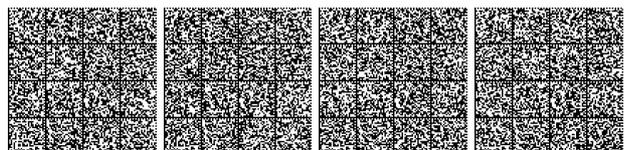
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
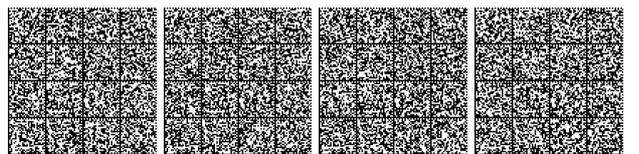
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.